

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 GIUGNO 2008, N. 980

DIRETTIVA ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PER LA DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VOLONTARIE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI VIGILANZA FAUNISTICO-VENATORIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 58 E 59 DELLA LR 8/94 COME MODIFICATI DALLA LR 16/07.

LA GIUNTA DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”, ed in particolare gli artt. 58 e 59, come modificati dalla L.R. 27 luglio 2007, n. 16;
- in particolare l’art. 58, comma 3 che, a seguito delle modifiche apportate dalla citata L.R. 16/07, dispone che “per l’esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province si avvalgono delle guardie venatorie di cui all’articolo 27 della legge statale. Ai sensi dell’articolo 163, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’, le Province provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all’art. 27, comma 1, lettere a) e b), della legge statale. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 27, comma 9, della legge statale, la nomina a guardia giurata venatoria può essere attribuita ai cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato l’esame di cui al comma 4, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle Province ai sensi dell’articolo 59, comma 3 bis, della presente legge. Le Province si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle Guardie Ecologiche

Volontarie nominate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23 ‘Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica’, attraverso le convenzioni di cui all’articolo 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 59, comma 3 bis, della presente legge”;

- in particolare i commi 3 e 3 bis dell’art. 59 che, a seguito delle modifiche apportate dalla citata L.R. 16/07, rispettivamente dispongono che “la Regione, con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l’impiego delle guardie volontarie, per uniformarne l’espletamento dei relativi compiti” e che “sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva di cui al comma 3, le Province adottano un regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza venatoria, contenente anche i criteri e le modalità di partecipazione all’attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 27 della legge statale”;
- il comma 2 dell’art. 59, che dispone che “la Provincia coordina l’attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli ATC e dei parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle aziende forestali al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti”;

Richiamati altresì:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, ed in particolare gli artt. 27, 28 e 29, nei quali rispettivamente vengono individuati i soggetti a cui è affidata la vigilanza venatoria, vengono definiti poteri e compiti degli addetti e stabilite le competenze degli agenti dipendenti degli enti locali;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare l’art. 163 “Trasferimenti agli enti locali”, che al comma 3, lett. a), prevede il trasferimento alle Province di molteplici funzioni e compiti amministrativi, tra i quali “il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all’art. 27 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157”;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in particolare:
- l’art. 7, che sancisce che “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni”;
- l’art. 19, comma 1, in base al quale spettano alla Provincia le funzioni amministrative nel settore “caccia e pesca nelle acque interne” (sub f);
- la propria deliberazione n. 1232/2000, “Direttive alle Province in materia di vigilanza venatoria ed ittica relative agli adempimenti di cui alla L.R. 8/1994 e sue successive modificazioni, art. 58 co. 4 e co. 1”, con la quale vengono fissati, fra l’altro, i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il rilascio della qualifica di guardia venatoria volontaria e stabiliti criteri per l’istituzione della commissione d’esame per il rilascio della sopracitata qualifica;
- la L.R. 3 luglio 1989, n. 23 “Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica”, ed in particolare:
- l’art. 2, comma 2, che prevede che le Guardie Ecologiche Volontarie (di seguito denominate GEV) svolgano la propria attività nell’ambito dei programmi predisposti dalle Province e delle convenzioni di cui agli articoli 8 e 9;

- l’art. 3, che definisce i compiti delle GEV che collaborano con enti ed organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di esercizio della caccia e della pesca, stabilendo che nello svolgimento di tali compiti le stesse operano secondo le direttive emanate dai suddetti enti ed organismi;
- l’art. 6, che stabilisce le modalità per il conferimento dell’incarico alle GEV;
- gli articoli 8 e 9, che prevedono che i programmi di cui all’art. 2, comma 2, siano redatti dalle Province d’intesa con gli enti titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell’ambiente, nonché con le rappresentanze dei raggruppamenti provinciali chiamati a concorrere alla realizzazione dei programmi medesimi, e che detti programmi si attuino mediante convenzioni;

Viste:

- le proprie deliberazioni n. 2122/1990, n. 5291/1991, n. 4055/1995 e n. 266/2000, con cui sono state approvate rispettivamente la prima, la seconda, la terza e la quarta direttiva in applicazione della L.R. 3 luglio 1989, n. 23 (“Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica”), che definiscono, tra l’altro, i requisiti operativi dei Raggruppamenti provinciali GEV e la programmazione delle attività da attuarsi a livello provinciale, nonché le norme su cui conferire il potere di accertamento in materia di pesca e di attività venatoria;
- la deliberazione n. 266/2000 sopra citata, che prevede che il programma predisposto dalle Province ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), della L.R. 23/89 programmi tutte le funzioni di vigilanza di loro competenza, comprese quelle nel settore faunistico-venatorio;

Ritenuta l’opportunità che nei programmi di cui all’art. 2, comma 2, della L.R. 23/89 la disciplina dell’utilizzo delle GEV per lo svolgimento delle attività di vigilanza faunistico-venatoria sia predisposta con il necessario coinvolgimento di tutte le strutture provinciali competenti in materia;

Ritenuto inoltre necessario che le Province adottino, nell’esercizio delle proprie funzioni di coordinamento, oltre al regolamento per la disciplina

del coordinamento delle guardie volontarie ai sensi del comma 3 bis dell'art. 59 della L.R. 8/94, anche un Piano annuale di attività che individui le esigenze prioritarie connesse all'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria;

Ritenuto infine necessario procedere, alla luce delle modifiche legislative intervenute, all'emanazione di una Direttiva per definire modalità omogenee per l'impiego delle guardie volontarie, secondo il testo allegato che fa parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che sono state espletate le consultazioni previste dal comma 1 dell'art. 10 della L.R. 8/94;

Acquisito il parere positivo della Conferenza Regioni-Autonomie Locali nella seduta del 5 maggio 2008;

Viste:

- la L.R. 43/2001, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 450/2007, recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Agricoltura, Dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi dei sopracitati articolo di legge e deliberazione;

Su proposta dell'Assessore alla Sicurezza Territoriale, Difesa del suolo e della costa, Protezione Civile, Marioluigi Bruschini;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare, secondo il testo che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante, la "Direttiva alle Province per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico-venatoria in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. 8/94 come modificati dalla L.R. 16/07";

2. di impegnarsi a promuovere con le Province e con le Prefetture competenti per territorio forme di coordinamento per l'attuazione dell'allegata direttiva e per il coordinato svolgimento delle rispettive funzioni;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
4. di stabilire che la Direttiva avrà applicazione dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO

DIRETTIVA ALLE PROVINCE PER LA DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VOLONTARIE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI VIGILANZA FAUNISTICO-VENATORIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 58 E 59 DELLA L.R. 8/94 COME MODIFICATI DALLA L.R. 16/07.

1. La presente direttiva definisce, ai sensi degli artt. 58 e 59 della L.R. 8/94 così come modificati dalla LR 16/07, i criteri e le modalità del coordinamento provinciale delle guardie volontarie di cui all'art. 27 della L. 157/92, al fine di uniformarne l'impiego sul territorio regionale.

Fermo restando quanto previsto dalla LR 23/89 e dalle relative direttive attuative, i criteri e le modalità del coordinamento provinciale dello svolgimento delle funzioni e delle attività di vigilanza faunistico-venatoria delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) sono definiti ai sensi del punto 7 della presente direttiva e dalle disposizioni ivi richiamate.

2. Le Province provvedono ad adottare un apposito "Regolamento di disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria venatoria", di seguito denominato Regolamento, conformemente alle indicazioni contenute nella presente direttiva e nel rispetto delle procedure di cui al comma 2 dell'art. 10 della L.R. 8/94.

3. Le Province provvedono all'istituzione di un "Registro delle guardie volontarie venatorie" nel quale, anche avvalendosi dei dati comunque in loro possesso, per ogni guardia che intenda svolgere la vigilanza volontaria venatoria sul territorio provinciale vengono annotati almeno:

- i dati anagrafici;
- gli estremi del decreto di nomina;
- l'Associazione e/o il Raggruppamento di

appartenenza;

- i titoli e i corsi di perfezionamento e/o aggiornamento sostenuti;
- il numero dei servizi prestati;
- il numero della "tessera di riconoscimento".

Possono essere inserite eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per la funzionalità del Coordinamento delle guardie volontarie venatorie.

Le Province sono tenute ad aggiornare costantemente tale registro.

Le Province dispongono altresì che ogni guardia volontaria venatoria che intenda svolgere la vigilanza venatoria sul territorio provinciale debba risultare iscritta ad un'Associazione o ad un Raggruppamento.

4. Le Province provvedono alla nomina, tramite apposito decreto, delle guardie volontarie di cui all'art. 27, comma 1 sub b) della L. 157/92, dandone comunicazione alla Prefettura e alla Questura. Fermi restando i requisiti previsti dall'art. 138 del T.U.L.P.S., le Province individuano i requisiti e le procedure per il rilascio e per il rinnovo del decreto di nomina a guardia volontaria.

Tale decreto ha validità biennale.

Ad ogni guardia volontaria le Province rilasciano una "tessera di riconoscimento", la cui validità è subordinata alla validità del decreto di nomina.

5. Le Province, con il proprio Regolamento:

a) affidano l'attività di coordinamento al Responsabile della struttura di Polizia Provinciale o Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, prevedendo i casi in cui tale funzione possa essere eventualmente svolta da un suo delegato;

b) individuano le modalità operative di svolgimento della vigilanza volontaria, prevedendo che venga svolta esclusivamente in pattuglia composta di norma da almeno due guardie volontarie;

c) determinano la quota minima di ore di attività annuale che ogni Associazione e/o Raggruppamento dovrà garantire per l'espletamento della vigilanza volontaria venatoria, compatibilmente con le attività dell'Associazione;

d) prevedono il raccordo tra il Responsabile organizzativo di cui al punto 6 e il Responsabile della struttura di Polizia Provinciale o Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, al fine di dare attuazione con modalità idonee ed efficaci al Piano di attività di cui al punto 8 della presente direttiva e al programma di cui al comma 2 dell'art. 2 della LR 23/89, limitatamente alla vigilanza venatoria;

e) stabiliscono che ogni Associazione e/o Raggruppamento comunichi alla Polizia Provinciale il calendario mensile delle attività e le modalità di informazione relative all'impossibilità di svolgere l'attività programmata;

f) stabiliscono che, durante l'espletamento dell'attività di vigilanza, le guardie volontarie che non siano già dotate di divise approvate ai sensi dell'art. 254 del RD 635/1940, debbano indossare vestiario che non ingeneri confusione alcuna con i segni e le caratteristiche distintive della struttura di Polizia Provinciale o delle forze di polizia statali; stabiliscono altresì che durante il servizio la guardia volontaria sia riconoscibile tramite un evidente contrassegno di identificazione rimovibile, sul quale sia riportata la dicitura "Coordinamento Vigilanza Volontaria - Prov. di ...", e non sia armata, anche se regolarmente autorizzata al porto d'armi;

g) definiscono le norme di comportamento che le guardie volontarie sono tenute a rispettare durante l'espletamento delle attività di vigilanza venatoria, nonché il procedimento disciplinare da adottare nei confronti delle guardie che non rispettino il Regolamento;

h) definiscono le caratteristiche della "tessera di riconoscimento" che ogni guardia volontaria dovrà esibire ogni qualvolta sia tenuta a qualificarsi;

i) individuano criteri per provvedere ad un eventuale rimborso spese alle Associazioni per l'attività di vigilanza volontaria svolta;

l) prescrivono che ogni Associazione fornisca la copertura assicurativa delle guardie volontarie venatorie per quanto riguarda le attività programmate e regolarmente svolte.

6. Le Province stipulano apposite convenzioni con le Associazioni e/o i Raggruppamenti disponibili a prestare la loro attività per effettuare la vigilanza venatoria alle condizioni previste dal Regolamento. La stipula della convenzione è condizione necessaria e indispensabile per lo svolgimento dell'attività di vigilanza volontaria venatoria, fatto salvo quanto previsto al punto 7). Le Associazioni devono risultare regolarmente iscritte nel "Registro provinciale dell'associazionismo" o nel "Registro provinciale del volontariato"; possono essere stipulate convenzioni anche con sezioni locali, attive sul territorio, di Associazioni Nazionali di cui al comma 2), lett. b) dell'art. 27 della L. 157/92. Nel testo della suddetta convenzione viene stabilito che ogni Associazione e/o Raggruppamento di appartenenza delle guardie volontarie che collaborano sul territorio provinciale provveda alla nomina, al suo interno, di un Responsabile organizzativo delle guardie stesse, incaricato di:

a) tenere i contatti con il Responsabile della struttura di Polizia Provinciale o Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o col suo delegato;

b) comunicare settimanalmente alla Provincia la disponibilità alle uscite per il mese successivo, al fine di garantire la programmazione e la predisposizione delle necessarie attività, nonché l'informazione relativa all'impossibilità di effettuare l'uscita con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data prevista, fatta salva la sussistenza di impedimenti gravi ed improvvisi;

c) inviare mensilmente alla Provincia un "Rapporto giornaliero" redatto a fine uscita da ogni pattuglia, contenente una relazione sull'attività svolta.

7. Qualora tra le Province e i Raggruppamenti siano già in essere delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art.9 della LR 23/89 o che disciplinano lo svolgimento di funzioni di vigilanza diverse da quella venatoria, le stesse dovranno essere integrate, anche con apposita convenzione, con quanto disposto ai punti 3, 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), 6 e, limitatamente alle ipotesi del richiamo e della sospensione, al punto 10 della presente direttiva.

8. Le Province predispongono, con la partecipazione delle Associazioni con le quali hanno stipulato le convenzioni di cui al punto 6, un Piano annuale di attività che individui le esigenze prioritarie connesse all'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, considerando anche la necessità da parte delle Associazioni stesse di garantire la vigilanza sulle proprie attività istituzionali.

9. Ogni guardia volontaria venatoria, a qualsiasi Associazione e/o Raggruppamento appartenga, è tenuta all'osservanza di quanto disposto dalle normative statali e regionali e dal Regolamento adottato dalla Provincia. A tale obbligo sono pertanto soggette le guardie volontarie venatorie appartenenti agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e le guardie volontarie che, in base a quanto previsto dal comma 9 dell'art. 27 della L. 157/92, non hanno conseguito l'attestato di idoneità previsto dalla direttiva regionale in quanto già in possesso della qualifica di guardia giurata venatoria, a norma del T.U.L.P.S., alla data di entrata in vigore della legge statale. A tale obbligo è altresì soggetto il personale degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) che, ai sensi dell'art. 59, comma 2, della L.R. 8/94, svolga attività di vigilanza venatoria.

10. Fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali, le Province, nei confronti della guardia volontaria che si renda responsabile di violazioni al Regolamento durante l'espletamento dell'attività di vigilanza, procedono, previa valutazione di una commissione appositamente costituita:

- al richiamo della medesima, in seguito ad una prima violazione;
- alla sospensione dall'attività, per un periodo comunque non superiore a sei mesi, a seguito di due richiami;
- alla revoca del decreto di nomina e al ritiro del "tesserino di riconoscimento" in caso di reiterata violazione.

Le Province procedono altresì alla comunicazione dei predetti richiami, sospensioni e revoche anche all'Associazione e/o Raggruppamento di appartenenza della guardia volontaria, ai fini dell'eventuale adozione degli opportuni

provvedimenti, nonché alla loro comunicazione anche alla Prefettura e alla Questura.

11. Le Province promuovono il costante aggiornamento della formazione del personale volontario necessario all'esercizio della vigilanza, secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 58, comma 4, della LR 8/94 e relative direttive attuative.

12. Le Province sono tenute ad adottare il Regolamento, o ad adeguare quello già vigente, entro un anno dall'entrata in vigore della presente Direttiva, previo parere di conformità della Regione. A tal fine, dopo aver predisposto il Regolamento, lo trasmetteranno ai competenti uffici regionali per il parere di conformità.
